Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Mercoledì, 29 novembre | Numero 279

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 30; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1478 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1922, n. 474;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogate le norme contenute nella legge 2 aprile 1922, n. 474.

Lo svincolo della parte della riserva di accantonamento e di rispetto investita in titoli di Stato si effettuerà gradualmente in quote trimestrali entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — ALESSIO — BERTONE — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1481 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 22 aprile 1869, n. 5026;

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto del 4 settembre 1870, n. 5852;

Visto il R. decreto in data 7 ottobre 1874 che approva il regolamento relativo ai servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Considerata la necessità di modificare alcune disposizioni contenute nel suddetto regolamento;

Vista la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'industria e il commercio e di quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dal ministro per l'industria e il commercio e da quello del tesoro per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 2.

Il regolamento per i servizi da farsi ad economia e per il pagamento delle spese in servizio dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, approvato con R. decreto 7 ottobre 1874, n. 2238 (serie 2ª) è abrogato per quanto riguarda il Ministero per l'industria e il commercio.

Sono del pari abrogate tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO
per le spese da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese del Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 1.

Potranno farsi ad economia le spese seguenti nel limite di lire 3000 in servizio sia dell'Amministrazione centrale sia delle Amministrazioni ed uffici che ne dipendono:

a) compre, riparazioni e adattamento di mobili, utensili, strumenti, arredi e decorazioni di locali;

b) illuminazione e riscaldamento di locali sia in via ordinaria che straordinaria;

c) riparazioni ai locali di ufficio;

d) provviste di reagenti chimici e combustibili per i laboratori;

e) trasporti, spedizioni e noli di vetture sia a trazione animale che meccanica;

f) provviste e riparazioni di oggetti scientifici, macchine strumenti, collezioni e suppellettili scientifiche;

g) spese di cancelleria, stampa, litografia, ecc.;

h) diplomi, medaglie e premi;

i) pubblicazioni di vario genere, riviste e abbonamenti a periodici.

Art. 2.

Tutti i lavori di adattamento e riparazione di locali, gli acquisti e le riparazioni di arredi e mobili di ufficio quando superino le L. 200 prima del pagamento debbono essere collaudati da persona perita a ciò delegata dal Ministero. Dal collaudo debbono essere escluse le persone che hanno ingerenza nell'ordinazione e pagamento dei lavori o provviste.

Art. 3.

Le note di lavoro o forniture debbono essere fatte in triplice esemplare, una delle quali da rimanere presso il Ministero; esse devono segnare le provviste, i lavori da pagarsi, le date loro e accennare il servizio nel cui interesse vennero fatte, il nome, cognome e domicilio della persona cui dovranno essere pagate, le fatture e note non potranno essere pagate se prima non portino il visto nulla-osta per il pagamento colla dichiarazione di collaudo.

La quietanza di saldo sarà stesa dal creditore sulla nota stessa o su foglio separato e munita dell'occorrente marca da bollo.

Art. 4.

Nei casi di spese da pagarsi in base a fondi di anticipazione i resoconti dei funzionari delegati mensili e finali dovranno essere spediti in tre esemplari: uno cioè in originale da unirsi al decreto di discarico, gli altri due in copia ad uso amministrativo, uno dei quali è conservato nell'ufficio amministrativo del Ministero.

Art. 5.

Avvenendo il caso di dispersione e distruzione di qualche documento che dovesse corredare i resoconti, od altrimenti dar luogo a qualche operazione contabile di pagamenti o rimborsi si supplirà con un duplicato, e ove questo non sia possibile da una dichiarazione od altro titolo equivalente.

Art. 6.

Il regolamento per i servizi da farsi ad economia e per il pagamento delle spese in servizio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, approvato con R. decreto 7 ottobre 1874, n. 2238 (serie 2ª), per quanto riguarda il Ministero per l'industria e il commercio è abrogato. Sono del pari abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e commercio
TEOFILO ROSSI.

Il ministro del tesoro
PARATORE.

Il numero 1482 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 22 aprile 1899, n. 5026;

Visto il regolamento approvato col R. decreto del 4 settembre 1870, n. 5852;

Visto il R. decreto in data 7 ottobre 1874, n. 2238, (serie 2ª) che approva il regolamento relativo ai servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Considerata la necessità di modificare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento;

Vista la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dal ministro per l'agricoltura e da quello del tesoro per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero per l'agricoltura.

Art. 2.

Il regolamento per i servizi da farsi ad economia e per il pagamento delle spese in servizio dei Ministeri d'agricoltura, industria e commercio, approvato con R. decreto 7 ottobre 1874, n. 2238 (serie 2ª), è abrogato per quanto riguarda il Ministero per l'agricoltura. Sono, del pari, abrogate tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — PARATORE.

Visto, il guardasilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO

per le spese da farsi ad economia per il Ministero per l'agricoltura e per la liquidazione e il pagamento di esse.

Art. 1.

Potranno farsi ad economia le spese seguenti nel limite di L. 3000, in servizio sia dell'Amministrazione centrale, sia delle Amministrazioni e Uffici che ne dipendono:

a) compre, riparazioni e adattamenti di mobili, utensili, strumenti, armi, arredi e addobbo locali;

b) illuminazione e riscaldamento dei locali sia in via ordinaria che straordinaria;

c) riparazioni ai locali di uffici;

d) provviste di reagenti chimici e combustibili per i laboratori;

e) trasporti, spedizioni e noli di vetture sia a trazione animale che meccanica;

f) provviste e riparazioni di oggetti scientifici, macchine strumenti, collezioni e suppellettili scientifiche;

g) spese di cancelleria, stampa, litografia, ecc. in quanto non siano assunte dall'Economato generale;

h) diplomi, medaglie e premi;

i) acquisto di pubblicazioni di vario genere, riviste e abbonamenti a periodici;

k) acquisto di semi e piante, tanto nello Stato che all'estero, e altre spese per esperienze agrarie.

Art. 2

Tutti i lavori di adattamento e riparazione di locali, gli acquisti e le riparazioni di arredi e mobili di ufficio quando superino le lire duecento devono prima del pagamento, essere collaudati da persona perita a ciò delegata dal Ministero.

Dal collaudo sono escluse le persone che hanno ingerenza nell'ordinazione e pagamento dei lavori o provviste.

Art. 3.

Le note di lavoro e di forniture devono essere fatte in triplice esemplare di cui uno rimarrà presso il Ministero.

Esse devono specificare le provviste e i lavori, di cui si chiede il pagamento, il servizio nel cui interesse vennero fatti, il nome e domicilio della persona cui il pagamento deve esser fatto e la data.

Le note e fatture non potranno essere pagate se non munite dal visto nulla osta per il pagamento, con la dichiarazione di collaudo.

La quietanza di saldo sarà stesa dal creditore sulla nota stessa o su foglio separato e munita dell'occorrente marca da bollo.

Art. 4.

Nei casi di spese da pagarsi in base a fondi di anticipazione, i resoconti mensili e finali dei funzionari delegati dovranno essere spediti in tre esemplari e cioè uno in originale da unirsi al decreto di discarico, gli altri due in copia ad uso amministrativo, uno dei quali sarà conservato nell'ufficio amministrativo del Ministero.

Art. 5.

In caso di dispersione o distruzione di qualche documento che dovesse corredare i resoconti, od altrimenti dar luogo ad operazioni contabili di pagamento o rimborso, si supplirà con un duplicato, e, qualora questo non sia possibile con una dichiarazione od altro titolo equivalente.

Art. 6.

Il regolamento per i servizi da farsi ad economia e per il pagamento delle spese in servizio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio approvato con R. decreto 7 ottobre 1874, n. 2238 (serie 2ª) è abrogato per quanto riguarda il Ministero per l'agricoltura. Sono del pari abrogate tutte le altre disposizioni contrarie al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.

Il ministro del tesoro
PARATORE.

Il numero 1483 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il D. L. 15 giugno 1919, n. 1107, relativo alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore del commercio;

Ritenuto che convenga differire la parziale rinnovazione dell'attuale Consiglio superiore del commercio, in attesa che siano emanate le norme per la nomina dei rappresentanti delle Associazioni dei commercianti, esercenti e armatori, di cui all'art. 7 del citato decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La rinnovazione parziale del Consiglio superiore del commercio è prorogata e i componenti di esso come quelli del Comitato permanente eletti nel suo seno durano in carica fino a nuova disposizione.

Il presente decreto ha vigore a decorrere dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Il numero 1511 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, portante provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 41 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, relativo all'ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, che dà facoltà al Governo del Re di provvedere, anche in deroga alle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, delle relative estensioni e del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, alla assegnazione del premio di cointeressenza, con limitazione della spesa entro l'ammontare delle economie per vacanze di posti al 1° luglio 1921, aumentato dell'importo dell'assegnazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 41 del citato R. decreto 2 novembre 1919, n. 1858;

Visto il R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185, per la ripartizione del fondo di cointeressenza al personale di ruolo per l'esercizio finanziario 1920-921;

Visto il R. decreto 6 aprile 1922, n. 544, che assegna il premio di cointeressenza, per l'esercizio medesimo, al personale delle Regie scuole superiori speciali e pratiche di agricoltura e a quello delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno e ad *interim* per gli affari esteri e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185 e 1 del R. decreto 6 aprile 1922, n. 544, riguardanti la ripartizione del fondo di cointeressenza fra il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-921, è estesa all'esercizio finanziario 1921-922.

Art. 2.

La determinazione della somma da corrispondere a ciascuno, ai sensi delle disposizioni citate al precedente articolo, è fatta in relazione agli stipendi spettanti al 30 giugno 1922, secondo le disposizioni in vigore a quella data, esclusa qualsiasi variazione dipendente da provvedimenti emanati successivamente con efficacia retroattiva, ed escluso altresì l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 3.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie in esecuzione del presente decreto, provvedendo, ove occorra, ad integrare il fondo inscritto al capitolo n. 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re in udienza del 16 novembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Vizzini (Catania).

SIRE!

Per il riordinamento dell'Azienda del comune di Vizzini non è sufficiente il periodo normale della gestione del R. commissario. Occorre in fatti condurre a termine la sistemazione che ha iniziata dei pubblici servizi e della finanza; formare il bilancio preventivo per il 1923 e provvedere alla compilazione delle matricole delle tasse.

E' indispensabile, pertanto, prorogare di tre mesi i poteri del R. commissario al che provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 29 agosto 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Vizzini in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vizzini, è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 5 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagnara di Romagna (Ravenna).

SIRE!

Nell'agosto scorso 10 consiglieri comunali di Bagnara di Romagna sui 15 assegnati e sui 11 in carica, davano le dimissioni stimando, a seguito degli avvenimenti verificatisi in quel periodo di tempo, particolarmente nella provincia di Ravenna, non fosse più possibile l'ulteriore loro permanenza al potere.

Riuscito vano ogni tentativo del prefetto di indurre i dimissionari a desistere dal proposito, si dovette affidare ad un commissario prefettizio la gestione provvisoria del Comune.

E poichè si rende impossibile reintegrare la rappresentanza elettiva dimissionaria che non ha più il consenso del corpo elettorale nè convocare nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, i comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, è indispensabile anche per dare alla gestione straordinaria un più regolare assetto a metterla in grado di provvedere adeguatamente alle varie esigenze del servizio e specie alla sistemazione della finanza comunale, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conversione in Regio dell'attuale commissario prefettizio.

A ciò provvede, sul conforme parere del Consiglio di Stato espresso in seduta 21 corr., lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Manlio Saviotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 novembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Crusinallo (Novara).

SIRE!

Il programma estremista dell'Amministrazione comunale di Crusinallo e taluni suoi atteggiamenti partigiani in occasione delle feste patriottiche avevano suscitato contro di essa un vivo e profondo risentimento da parte della popolazione.

In occasione dello sciopero generale dell'agosto scorso del quale l'Amministrazione stessa si fece propugnatrice, il malcontento cittadino assunse tale palese espressione di turbamento da indurre gli amministratori a rassegnare in massa il mandato cosicchè il prefetto dovette d'urgenza e per ragioni di ordine pubblico assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Detto funzionario ha trovato l'azienda in notevole disordine e particolarmente dissestata la finanza comunale per cui urge dare subito opera con poteri alla riorganizzazione dei servizi.

E pertanto non potendosi ora nelle attuali condizioni dello spirito pubblico indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un R. commissario munito dei più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 12 ottobre u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crusinallo, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. cav. Bernardo Fissore è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato Roma, addì 3 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Domanda di svincolo delle cauzioni versate dalle Società « Italia » e « Lloyd Italiano » per ottenere la patente di vettore di emigranti

Genova, 28 luglio 1922.

On. Commissariato generale per l'emigrazione.

ROMA.

La sottoscritta Navigazione generale italiana, Società riunite Florio-Rubattino e Lloyd italiano, capitale emesso e versato Lit. 150.000.000 sede in Genova, via Balbi n. 6, p. 2°, nella quale si sono fuse la Società:

« Lloyd italiano », Società di navigazione sedente in Genova, come da rogito 29 luglio 1918 del notaro dott. Gerolamo Cassanello di Genova;

« Italia », Società di navigazione a vapore sedente in Napoli, come da rogito 31 ottobre 1919 del notaro Paolo Cassanello di Genova;

Rivolge rispettosa domanda a codesto on. Commissariato generale per l'emigrazione perchè voglia disporre che siano emessi (in duplice originale) i decreti di svincolo dei seguenti depositi cauzionali effettuati dalle predette cessate Società in ottemperanza di quanto prescritto dall'art. 13 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 n. 23 e relativo regolamento.

Lit. 160.000, Consolidato italiano 5 0/0, cauzione ex Lloyd italiano per esercitare la qualità di vettore di emigranti.

Polizza n. 6392, n. di posizione 57584, conto 659 [14081, ricevuta 5032 del 6 giugno 1905.

Lit. 20.000, consolidato italiano 5 0/0, cauzione supplementare ex Lloyd italiano per la patente di vettore d'emigrazione.

Polizza n. 6842, n di posizione 58523, conto 7041, ricevuta 5483 del 28 giugno 1906.

Lit. 233.500, obbligazioni 3 0/0 strade ferrate del Mediterraneo, cauzione ex Italia per prescrizione della legge sull'emigrazione e relativo regolamento.

Polizza n. 5621, n. di posizione 55094, conto 5773, ricevuta 4274 del 4 settembre 1902.

Lit. 52.500, obbligazioni 3 0/0 ferrovie rete Mediterranea, cauzione ex Italia per prescrizione della legge sull'emigrazione e relativo regolamento.

Polizza n. 5342, n. di posizione 9, conto 5495, ricevuta 3978 dell'11 settembre 1901.

Unisce a questo scopo due certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale civile e penale di Genova dai quali risulta l'avvenuta fusione nella Navigazione generale italiana delle precitate due Società alle date indicate negli stessi e quindi la decadenza dell'esercizio della patente di vettore di cui alla richiamata legge e regolamento sull'Emigrazione.

Grata della sollecita evasione della presente richiesta si rassegna con distinta osservanza.

Navigazione generale italiana
Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd italiano
Sede in Genova
Capitale sociale L. 150.000.000 interamente versato.
Firmati: (illeggibili).

2 allegati.

Il commissario generale dell'emigrazione

Vista la domanda con la quale la « Navigazione generale italiana », anonima con sede in Genova, chiede lo svincolo della cauzione di L. 271.443,75 (duecentosettantunmila quattrocentoquarantatre e cent. 75), a suo tempo versate dalla Società « Italia », per ottenere la patente di vettore di emigranti;

Tenuto presente l'atto di fusione delle predette due Società rogato in data 31 ottobre 1919 dal notaro Paolo Cassanello di Genova;

Visti i decreti Ministeriali 1° settembre 1901 ed 8 ottobre 1902, che fissavano l'ammontare della cauzione da versarsi dalla Società « Italia » per ottenere la patente di vettore di emigranti e che stabilivano le modalità dei versamenti stessi da effettuarsi alla Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Considerato che la Società di navigazione a vapore « Italia », con sede in Napoli, in dipendenza della avvenuta fusione con la « Navigazione generale italiana », anonima sedente in Genova, veniva a trovarsi, con la data stessa del 31 ottobre 1919, nella condizione di non potere più compiere ulteriori operazioni di emigrazione;

DETERMINA:

Art. 1.

La Società di navigazione a vapore « Italia » dalla data del 31 ottobre 1919, in cui si fondeva con la « Navigazione generale italiana », ha perduto la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, 13 novembre 1919, n. 2205, per quanto si

riferisce alla restituzione della cauzione di L. 271.443,75, versate, a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopra citato, e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto, nei modi e termini di legge e senza responsabilità del ministro degli esteri e del commissario generale dell'emigrazione, alla restituzione della cauzione di cui sopra, a favore della « Navigazione generale italiana », Società che, in dipendenza della fusione sopra ricordata, si è sostituita, per tutti i diritti e gli oneri, alla Compagnia « Italia ».

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato, in tempo, avviso, dagli interessati stessi che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del citato regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda della « Navigazione generale italiana », sarà pubblicata per tutti gli effetti di legge, sulla *Gazzetta ufficiale*, sul Bollettino del Commissariato generale dell'emigrazione, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Messina, Bari e Trieste.

Roma, 17 novembre 1922.

DE MICHELIS.

Il Commissariato generale dell'emigrazione

Vista la domanda con la quale la « Navigazione Generale Italiana », anonima con sede in Genova, chiede lo svincolo della cauzione di L. 180.000 (centottantamila), a suo tempo versate, dalla Società « Lloyd Italiano » per ottenere la patente di vettore di emigranti;

Tenuto presente l'atto di fusione delle predette due Società, rogato, in data 29 luglio 1918, da notaro dott. Girolamo Cassanello di Genova;

Visti i decreti Ministeriali in data 31 maggio 1905, e 16 giugno 1906 che fissavano l'ammontare della cauzione da versarsi dal « Lloyd Italiano » in L. 180.000 (centottantamila) e le modalità del versamento da eseguirsi presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Visto l'art. 18 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Considerato che il « Lloyd italiano » (Società di navigazione con sede a Genova) per effetto della sua fusione con la « Navigazione generale italiana », anonima sedente a Genova, veniva a trovarsi, alla data del 29 luglio 1918, nella condizione di non potere più compiere per proprio conto ulteriori operazioni di emigrazione;

DETERMINA:

Art. 1.

La Società di navigazione « Lloyd italiano » dalla data del 29 luglio 1918, ha perduto la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvata con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione di L. 180.000 (centottantamila) versate, a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del T. U. sopra citato, e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375 sarà provveduto, nei modi e termini di legge. e senza responsabilità del ministro degli esteri e del commissario dell'emigrazione di cui sopra a favore della « Navigazione generale italiana » Società che in dipendenza della fusione sopra ricordata si è sostituita per tutti i diritti e gli oneri alla Compagnia di navigazione « Lloyd italiano ».

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'articolo 86 del citato regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda della « Navigazione generale italiana » sarà pubblicata per tutti gli effetti di legge, sulla *Gazzetta ufficiale*, sul Bollettino del Commissariato generale dell'emigrazione, nelle capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Messina, Bari e Trieste.

Roma, 17 novembre 1922.

DE MICHELIS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353;

Di concerto col ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 30 novembre 1922 passano al Ministero del tesoro le attribuzioni di carattere generale esercitate finora dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine a tutto il personale del cessato regime, in attività di servizio o nello stato di riposo.

Art. 2.

Con altro decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro, saranno designati i funzionari ora addetti all'Ufficio centrale per le nuove Provincie, che dovranno essere destinati a prestar servizio al Ministero del tesoro.

Roma, 25 novembre 1922.

Per il presidente del Consiglio dei ministri

ACERBO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Comunicato

Con decreto Ministeriale in data 16 ottobre 1922, è stata istituita una R. Agenzia consolare in Charleston (W. Va).

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 23 corrente in Istrana, provincia di Treviso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Ricci cav. Adolfo, colonnello, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio concessa con decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Rocchia cav. Giuseppe tenente colonnello in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° ottobre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 2 successivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Munari cav. Emilio, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 7 settembre 1922.

Maggiori

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Viano cav. Serafino, maggiore in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzioni di quadri, dal 16 ottobre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 17 stesso mese con decorrenza assegni dal 1° novembre successivo.

Capitani.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Moro Mario, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 18 agosto 1922, richiamato in servizio effettivo dal 19 stesso mese con decorrenza assegni dal 1° settembre successivo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Monina Antonio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 2 agosto 1922, richiamato in servizio effettivo dal 3 successivo, con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Rizzo Gaetano, capitano in aspettativa dal 14 aprile 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Ronchi Clemente, capitano, collocato in aspettativa dal 3 settembre 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Boggio Tomasaz Ernesto, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 21 ottobre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 22 stesso mese, con decorrenza assegni dal 1° novembre 1922.

Arma aeronautica

Maggiori.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Tealdi cav. Filippo, maggiore, cessa di appartenere all'arma aeronautica, rientrando nell'arma di artiglieria.

Tenenti.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Marchesi cav. Vittorio, tenente. L'aspettativa dal 4 agosto 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali di sussistenza.

Primi capitani.

Con R. decreto del 18 novembre 1922:

Pasini Italo, primo capitano sussistenza, collocato in posizione ausiliaria in seguito a domanda, dal 1° gennaio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 15 settembre 1922:

Berardi Alessandro, tenente sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 2 maggio 1922.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Ficola Giovanni, tenente veterinario, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 22 ottobre 1922.

Marabini Eligio, tenente veterinario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 9 luglio 1921, richiamato in servizio effettivo dal 10 successivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Mele Arcangelo, tenente veterinario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 5 settembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 6 successivo, con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

Il richiamo in servizio dall'aspettativa per infermità del ragioniere geometra del genio militare Darida cav. Lazzaro, disposto col R. decreto 25 giugno 1922, è revocato, ed in conseguenza egli continua nella posizione di aspettativa per infermità, giusta il precedente R. decreto del 27 febbraio 1921.

Con decreto Ministeriale del 16 ottobre 1922:

Allievi Americo, ragioniere geometra, cessa di appartenere al R. corpo truppe coloniali Cirenaica a decorrere dal 27 settembre 1922, rientrando nel ruolo organico.

Direttore: Carlo Vaselli — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, gerente.